Conto o portafoglio estero affidato a una società fiduciaria: quadro RW, quadri RM, RL e RT e imposte

A cura di Pietro Cumpostu, Dottore Commercialista Aggiornato al 4 novembre 2026

IN BREVE

- **Chi riguarda:** le persone fisiche residenti in Italia che affidano un conto o un portafoglio detenuto all'estero a una società fiduciaria residente, con un mandato di amministrazione con o senza intestazione dei beni.
- **Condizioni:** rapporto stabile, flussi che passano per la fiduciaria, ritenute e imposte sostitutive applicate dalla fiduciaria come sostituto d'imposta.
- **Effetti:** il fiduciante non compila il quadro RW (art. 4, comma 3, D.L. 167/1990) e non indica nei quadri RM, RL e RT i redditi tassati a titolo definitivo; al posto dell'IVAFE la fiduciaria applica e versa l'imposta di bollo.
- **Cosa non cambia:** le imposte dovute non diminuiscono e il patrimonio resta interamente visibile all'Amministrazione finanziaria: archivio dei rapporti finanziari, segnalazione dei trasferimenti con l'estero, modello 770 e scambio automatico di informazioni.

IN SINTESI

Una persona fisica residente in Italia può affidare un conto o un portafoglio detenuto all'estero a una società fiduciaria residente, con un mandato di amministrazione con o

> senza intestazione dei beni. Se il rapporto è stabile, se i flussi passano per la fiduciaria e se questa applica le ritenute e le imposte sostitutive come sostituto d'imposta, il fiduciante non compila il quadro RW (art. 4, comma 3, D.L. 167/1990) e non indica nei quadri RM, RL e RT i redditi tassati a titolo definitivo. Al posto dell'IVAFE la fiduciaria applica e versa l'imposta di bollo. Le imposte dovute non diminuiscono e il patrimonio resta interamente visibile all'Amministrazione finanziaria: la fiduciaria comunica il rapporto all'archivio dei rapporti finanziari, segnala i trasferimenti con l'estero, indica nel modello 770 i dati del fiduciante e la banca estera continua a trasmettere i dati del conto con lo scambio automatico di informazioni.

La società fiduciaria e il mandato di amministrazione, con o senza intestazione

Sono società fiduciarie quelle che «si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi» (art. 1 L. 23 novembre 1939, n. 1966). Il cliente, detto fiduciante, conferisce alla fiduciaria un mandato che può avere due forme:

- **con intestazione fiduciaria**: i beni sono intestati alla fiduciaria, che li amministra per conto del fiduciante;
- **senza intestazione**: il conto o il deposito titoli resta intestato al cliente presso la banca estera e la fiduciaria lo amministra in base al mandato.

L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto anche la seconda forma. Nella risoluzione n. 61/E del 31 maggio 2011 ha ritenuto che la fiduciaria possa applicare il regime del risparmio amministrato «per le attività finanziarie affidatele dal cliente sulla base del mandato di amministrazione senza intestazione dei beni, purché vengano garantiti e specificati nel relativo contratto gli obblighi di comunicazione a carico del cliente, nonché di rendicontazione da parte della società fiduciaria». La stessa risoluzione precisa che i rapporti di deposito titoli e di conto corrente intestati al cliente, «sotto il profilo fiscale e valutario, dovranno intendersi esistenti in Italia, anche nel caso in cui il rapporto sia sub-depositato presso un intermediario residente in un qualsiasi Stato estero».

In entrambe le forme la fiduciaria opera come **sostituto d'imposta**. La circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 (§ 2.4) include le società fiduciarie tra gli intermediari tenuti ad applicare

ritenute e imposte sostitutive; la ris. 61/E/2011 precisa che la fiduciaria deve esercitare «le funzioni di sostituto di imposta anche con riferimento ai redditi di capitale da assoggettare a ritenuta a titolo di imposta o di acconto».

Perché affidare un conto estero a una fiduciaria: meno adempimenti, stesse imposte

Chi detiene direttamente un conto o un portafoglio all'estero deve, di regola, indicarlo nel quadro RW, calcolare e versare l'IVAFE, dichiarare redditi di capitale e redditi diversi nei quadri RM, RL e RT e calcolare da sé plusvalenze e minusvalenze. Con un mandato a una fiduciaria residente che rispetta le condizioni descritte di seguito:

- il **quadro RW** non si compila per le attività affidate;
- i redditi tassati dalla fiduciaria a titolo definitivo **non si indicano** nella dichiarazione;
- l'**IVAFE** non è dovuta e la fiduciaria applica l'**imposta di bollo**;
- la fiduciaria **calcola, trattiene e versa** le imposte e rilascia la rendicontazione al cliente.

La fiduciaria non riduce le imposte dovute: le applica e le versa al posto del cliente. Il vantaggio è operativo: meno adempimenti dichiarativi e meno calcoli a carico del contribuente, con un unico interlocutore residente che opera come sostituto d'imposta.

L'esonero dal quadro RW: art. 4, comma 3, D.L. 167/1990

La norma stabilisce che gli obblighi di indicazione nel quadro RW «non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi» (art. 4, comma 3, D.L. 28 giugno 1990, n. 167). Le istruzioni al quadro RW del modello Redditi Persone fisiche 2026 riprendono lo stesso testo.

Dalla norma e dalla prassi dell'Agenzia derivano **tre condizioni**, che devono ricorrere insieme:

1. **Affidamento stabile.** Le attività devono essere affidate in amministrazione o in gestione alla fiduciaria con un rapporto che «non può consistere in una prestazione di tipo occasionale, ma richiede l'instaurazione di un rapporto duraturo con l'intermediario» (circ. 38/E/2013, § 3). La ris. 23/E dell'8 marzo 2012 parla di «uno stabile rapporto di mandato e di deposito, custodia o amministrazione».
2. **Flussi regolati dalla fiduciaria.** La fiduciaria deve avere l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, il disinvestimento e il pagamento dei proventi (circ. 38/E/2013, § 3). Nel caso esaminato dalla ris. 61/E/2011 tutti i flussi passavano per conti intestati alla fiduciaria.
3. **Applicazione effettiva delle imposte.** Non basta che i proventi siano incassati tramite la fiduciaria: l'esclusione dal monitoraggio è subordinata «anche all'applicazione del prelievo da parte del soggetto che interviene nella riscossione dei predetti flussi» (circ. 38/E/2013, § 3). La circolare n. 19/E del 27 giugno 2014 (§ 9) lo conferma espressamente anche per «le attività affidate in amministrazione fiduciaria».

La circ. 38/E/2013 aggiunge che l'esonero spetta anche per le attività di cui il contribuente è **titolare effettivo**, a condizione che la partecipazione nella società o nell'entità estera sia amministrata da un intermediario residente con le stesse modalità. La circ. 38/E/2013 e la circ. 19/E/2014 confermano, per le fiduciarie, i chiarimenti delle risoluzioni n. 61/E/2011 e n. 23/E/2012.

Indipendentemente dalla fiduciaria, il quadro RW non va compilato per i depositi e i conti correnti esteri il cui valore massimo complessivo nel periodo d'imposta non supera **15.000 euro** (art. 4, comma 3, secondo periodo).

Conto senza redditi nell'anno e conti presso una banca estera

Se nel periodo d'imposta le attività **non hanno prodotto reddito**, l'esonero spetta comunque se sono affidate in amministrazione o gestione a un intermediario residente, anche senza opzione per il risparmio amministrato o gestito, che «ha l'incarico di regolare

tutti i flussi connessi con l'investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi» (circ. 38/E/2013, § 3). In mancanza di questo affidamento il contribuente indica le attività nel quadro RW.

Per le attività depositate presso una **banca estera** con mandato senza intestazione, la ris. 23/E/2012 richiede una clausola specifica: nel contratto tra la banca e il fiduciante deve essere «espressamente previsto che la fiduciaria, oltre ad essere legittimata ai disinvestimenti utili al pagamento delle imposte, sia anche legittimata a liquidare o a prelevare le attività finanziarie qualora intervengano misure cautelari, conservative ed esecutive derivanti da atti impositivi e/o sanzionatori nei confronti del fiduciante». È un punto da verificare con la banca estera prima di conferire il mandato.

La risposta a interpello n. 578 del 25 novembre 2022, relativa a una SIM residente che amministrava dossier di persone fisiche presso una banca estera, ha applicato lo stesso schema: il cliente «è esonerato dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione annuale, in quanto tutti i redditi di natura finanziaria sono sottoposti a tassazione definitiva».

Quando l'esonero dal quadro RW non spetta: la risposta n. 693/2021

L'esonero non opera quando la fiduciaria non può tassare i redditi che incassa. Nella risposta a interpello n. 693 dell'8 ottobre 2021 i beneficiari di un trust estero avevano conferito a una fiduciaria residente un incarico senza intestazione relativo ai soli proventi del trust. L'Agenzia ha escluso l'esonero: poiché «i redditi eventualmente distribuiti dal trust non potrebbero essere assoggettati a tassazione da parte della fiduciaria, non essendo previsto per tali redditi l'applicazione di un'imposta sostitutiva o di una ritenuta», il conferimento dell'incarico «non possa comportare l'esonero dei beneficiari dalla disciplina sul monitoraggio fiscale».

Il principio è generale: se la fiduciaria si limita a incassare i proventi senza applicare alcun prelievo, il quadro RW resta dovuto. Per la stessa ragione, se il cliente non ha optato per un regime in cui la fiduciaria applica le imposte sulle plusvalenze (il cosiddetto regime dichiarativo), l'esonero può non spettare e la posizione va esaminata sul caso concreto.

I quadri RM, RL e RT: esonero solo per i redditi tassati a titolo definitivo

Nessun documento di prassi esamina i quadri RM, RL e RT uno per uno con riferimento alla fiduciaria. Il principio si ricava dalla ris. 61/E/2011, che richiama la circolare n. 6/E/2010: «qualora la società fiduciaria non sia tenuta all'applicazione di una tassazione a titolo definitivo sui redditi e proventi [...], sussiste l'obbligo da parte del contribuente di dichiarare i redditi imponibili [...] nella dichiarazione annuale dei redditi». Le istruzioni al quadro RW 2026 ricordano inoltre che l'esonero dal monitoraggio non esonera dall'indicazione dei redditi delle attività estere.

Secondo questa lettura, che resta da verificare sul caso concreto:

- **quadro RT** (plusvalenze di natura finanziaria): non si compila per le plusvalenze realizzate nel regime del risparmio amministrato (art. 6 D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) o del risparmio gestito, perché la fiduciaria applica l'imposta sostitutiva;
- **quadro RM** (redditi di capitale esteri soggetti a imposta sostitutiva): non si compila per i redditi di capitale su cui la fiduciaria ha applicato una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva;
- **quadro RL**: resta necessario per i redditi di capitale o diversi che la fiduciaria non tassa a titolo definitivo, per esempio i redditi soggetti a sola ritenuta d'acconto. Questi redditi la fiduciaria li segnala anche nel modello 770.

Senza opzione per il risparmio amministrato o gestito, le plusvalenze si dichiarano nel quadro RT.

IVAFE e imposta di bollo: cambia chi versa, non il carico

L'IVAFE colpisce i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio «detenuti all'estero» da residenti (art. 19, comma 18, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201). Per le attività estere amministrate da una fiduciaria residente la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012 stabilisce che «non trova dunque applicazione l'imposta sulle attività finanziarie detenute

all'estero in quanto tali attività non si considerano detenute all'estero» (p. 23). Al suo posto si applica l'imposta di bollo, e «per i prodotti finanziari detenuti all'estero ma oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente, l'imposta di bollo è applicata dalla società fiduciaria» (p. 44). La risposta n. 578/2022 conferma che sull'intermediario residente ricade «l'obbligo di applicazione, versamento e dichiarazione dell'imposta di bollo».

Le misure sono le seguenti (art. 13, Tariffa, parte I, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642):

- **prodotti finanziari**: 2 per mille annuo del valore (comma 2-ter);
- **conti correnti** di persone fisiche: 34,20 euro annui, non dovuti se il valore medio di giacenza non supera complessivamente 5.000 euro (comma 2-bis e nota 3-bis).

La circ. 48/E/2012 precisa che, per i conti correnti intrattenuti tramite fiduciaria, «la misura dell'imposta applicabile deve essere determinata in considerazione del fiduciante»: 34,20 euro se il fiduciante è una persona fisica (pp. 14-15). La circolare non tratta in modo espresso i conti correnti esteri amministrati dalla fiduciaria. Da queste indicazioni si ricava che anche per questi conti si applichi la misura fissa, ma conviene verificarlo con la fiduciaria sul caso concreto.

L'IVAFE ha le stesse misure: 2 per mille sui prodotti finanziari e, per i conti correnti, una misura fissa pari a quella del bollo (art. 19, comma 20, D.L. 201/2011). Per la persona fisica, quindi, il carico di regola non cambia: cambia chi calcola e versa l'imposta. Per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato l'IVAFE è del 4 per mille dal 2024 (comma 20-bis); la prassi non ha chiarito come questa misura si coordini con il bollo applicato dalla fiduciaria e il punto va valutato sul caso specifico.

Per le polizze estere la circ. 48/E/2012 (p. 27) precisa che, se il rapporto con la fiduciaria viene interrotto, la polizza si considera detenuta all'estero e l'IVAFE torna dovuta.

Il patrimonio resta visibile all'Amministrazione finanziaria: archivio dei rapporti, segnalazioni, modello 770 e CRS

Affidare un conto estero a una fiduciaria non nasconde nulla all'Amministrazione finanziaria. Le informazioni le arrivano attraverso più canali.

- **Archivio dei rapporti finanziari.** Gli operatori finanziari comunicano all'anagrafe tributaria l'esistenza e la natura di ogni rapporto con i dati identificativi del cliente (art. 7, comma 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605) e comunicano periodicamente le movimentazioni e «ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali» (art. 11, comma 2, D.L. 201/2011). La ris. 61/E/2011 e la risposta n. 578/2022 confermano che il rapporto di amministrazione con la fiduciaria è oggetto di queste comunicazioni.
- **Indagini finanziarie.** Il rapporto rientra tra quelli oggetto delle indagini finanziarie dell'art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che richiama espressamente le fiduciarie tra i destinatari delle richieste degli uffici (ris. 61/E/2011).
- **Trasferimenti con l'estero.** Le fiduciarie trasmettono all'Agenzia i dati dei trasferimenti da o verso l'estero di importo pari o superiore a 5.000 euro eseguiti per conto di persone fisiche (art. 1 D.L. 167/1990). Secondo la risposta n. 578/2022 la segnalazione spetta all'intermediario che esegue il trasferimento per conto del cliente. La ris. 61/E/2011 esonera i movimenti interni al rapporto amministrato, come cedole e compravendite, se i redditi sono tassati a titolo definitivo o comunicati nel modello 770; restano da segnalare i prelievi e i trasferimenti verso intermediari non residenti.
- **Modello 770.** La fiduciaria, come sostituto d'imposta, indica nel modello 770 i redditi corrisposti al fiduciante che non ha tassato a titolo definitivo e segnala la chiusura del rapporto e l'uscita delle attività dal rapporto amministrato (ris. 61/E/2011). Secondo la circ. 19/E/2014 il contribuente «sarà oggetto di segnalazione all'Amministrazione finanziaria all'atto della chiusura dei predetti rapporti e, comunque, nel caso di fuoriuscita delle attività dal circuito degli intermediari residenti».
- **Scambio automatico di informazioni (CRS).** La risposta n. 578/2022 precisa che la normativa UE e quella sullo scambio automatico «non prevedono una limitazione degli obblighi di comunicazione e scambio automatico dei dati» per i rapporti esteri amministrati da un intermediario italiano. I dati del conto intestato al cliente presso la banca estera restano quindi oggetto dello scambio tra amministrazioni fiscali.

Cambia chi compila e chi versa, non la trasparenza: il patrimonio affidato alla fiduciaria resta interamente noto all'Amministrazione finanziaria.

L'imposta sulle transazioni finanziarie resta dovuta

Il mandato fiduciario non fa venire meno l'imposta sulle transazioni finanziarie. L'imposta sulle transazioni finanziarie, nota come Tobin tax, colpisce il trasferimento di azioni e strumenti partecipativi emessi da società residenti e i relativi derivati ed «è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti» (art. 1, commi 491 e 492, L. 24 dicembre 2012, n. 228). Le società fiduciarie sono espressamente tra i soggetti che la versano (comma 494). Resta quindi dovuta con o senza fiduciaria, quando ne ricorrono i presupposti.

Limiti: immobili esteri, cripto-attività, rapporti non stabili

- **Redditi che la fiduciaria non può tassare.** Come visto, per i proventi distribuiti da un trust estero l'esonero dal quadro RW non spetta (risposta n. 693/2021); i redditi soggetti a sola ritenuta d'acconto o a nessun prelievo si dichiarano (ris. 61/E/2011).
- **Rapporti non affidati stabilmente** e operazioni compiute dal cliente fuori dal rapporto amministrato: per queste attività il quadro RW resta dovuto. Alla chiusura del rapporto, o quando i beni ne escono, la fiduciaria lo segnala e il contribuente indica nel quadro RW le attività non più amministrate (ris. 61/E/2011; circ. 19/E/2014).
- **Immobili esteri e IVIE.** L'esonero presuppone redditi assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dalla fiduciaria, e il reddito di un immobile estero di regola non lo è. In ogni caso le istruzioni al quadro RW 2026 prevedono che anche il contribuente esonerato dal monitoraggio compili il quadro «per il calcolo dell'IVIE e dell'IVAFE», e l'art. 4, comma 3, ultimo periodo, fa salvi i versamenti dell'IVIE. Non risulta prassi specifica su immobili esteri amministrati da una fiduciaria: secondo una lettura prudente l'IVIE si liquida comunque nel quadro RW.
- **Cripto-attività.** Se sono amministrate da una fiduciaria e non sono detenute presso un intermediario italiano, la fiduciaria applica l'imposta di bollo; se sono presso un intermediario italiano, il bollo lo applica quest'ultimo (circolare n. 30/E del 27 ottobre

2023, § 3.7.2). Sull'esonero dal quadro RW per le cripto-attività amministrate da una fiduciaria non risulta prassi: il punto richiede un'analisi del caso specifico.

Antiriciclaggio: il fiduciante è il titolare effettivo

Le società fiduciarie sono soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231):

- le fiduciarie iscritte nell'albo dell'art. 106 TUB rientrano tra gli intermediari bancari e finanziari (art. 3, comma 2, lettera s);
- le altre fiduciarie della L. 1966/1939 rientrano tra gli altri operatori finanziari (art. 3, comma 3, lettera a).

La fiduciaria identifica il cliente e il **titolare effettivo** (art. 1, comma 2, lettera pp, e art. 20 D.Lgs. 231/2007), che è il fiduciante: l'art. 20 considera proprietà indiretta quella detenuta «per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona». Il registro dei titolari effettivi resta al momento sospeso a seguito del contenzioso promosso davanti al giudice amministrativo, in cui il Consiglio di Stato ha rimesso questioni alla Corte di giustizia UE (ordinanza 15 ottobre 2024, n. 8248); gli obblighi di identificazione a carico della fiduciaria restano comunque fermi.

Due tipi di società fiduciaria: L. 1966/1939 e albo dell'art. 106 TUB

- **Fiduciaria «statica» (L. 1966/1939).** Opera con autorizzazione e sotto la vigilanza del ministero competente (art. 2 L. 1966/1939), che oggi è il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT – Società fiduciarie e di revisione). Amministra i beni ma non presta servizi di investimento: gli ordini li impartisce il cliente, come nel caso della ris. 61/E/2011, che riguardava «una società fiduciaria statica non abilitata allo svolgimento di servizi di investimento». Può applicare il regime del risparmio amministrato (D.M. 2 giugno 1998, richiamato dalla ris. 61/E/2011).
- **Fiduciaria iscritta nella sezione separata dell'albo dell'art. 106 TUB (art. 199 TUF).** Riguarda le fiduciarie che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori

mobiliari e sono controllate da una banca o da un intermediario finanziario, oppure hanno la forma di società per azioni con un capitale versato non inferiore al doppio del minimo previsto dall'art. 2327 c.c. La Banca d'Italia vigila sul rispetto della normativa antiriciclaggio (art. 199, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). Il regime del risparmio gestito richiede una fiduciaria iscritta nell'apposito albo e autorizzata alla gestione di portafogli (circ. 30/E/2023, § 3.2, che richiama il D.M. 22 maggio 1998).

Prima di conferire il mandato è utile verificare in quale categoria rientra la fiduciaria e quali regimi può applicare. Nel gruppo Fidinam, al quale fa riferimento Fidinam & Associati Multidisciplinare S.t.A. s.r.l., opera la società fiduciaria Fidirevisa Italia, con sede a Milano in Via Senato 12.

Dal 1° gennaio 2027: nuovi riferimenti normativi

Il riordino delle norme tributarie cambia la numerazione, non le regole descritte in questa guida:

Tema	Fino al 31/12/2026	Dal 2027
Quadro RW ed esonero per le attività affidate a intermediari residenti	art. 4 D.L. 167/1990	art. 58 del Testo unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141)
Segnalazione dei trasferimenti con l'estero	art. 1 D.L. 167/1990	art. 18 dello stesso Testo unico
Comunicazioni all'anagrafe tributaria	art. 7 D.P.R. 605/1973	art. 7 dello stesso Testo unico
Indagini finanziarie	art. 32 D.P.R. 600/1973	art. 159 dello stesso Testo unico
IVAFE	art. 19, commi 18-20-bis, D.L. 201/2011	art. 168 D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
Imposta di bollo su conti e prodotti finanziari	art. 13 Tariffa D.P.R. 642/1972	art. 9 Tariffa, parte I, allegato 3, D.Lgs. 123/2025

Il testo dell'esonero è ripreso in modo identico nell'art. 58, comma 2, del Testo unico adempimenti e accertamento, che si applica dal 1° gennaio 2027 (art. 368 del Testo unico allegato al D.Lgs. 141/2026). Anche il D.Lgs. 123/2025 si applica dal 1° gennaio 2027 (art. 205).

Cosa fare in pratica

1. **Censire i rapporti esteri**: conti correnti, depositi titoli, gestioni, polizze, cripto-attività, partecipazioni e immobili, distinguendo ciò che può essere affidato in amministrazione da ciò che resta fuori.
2. **Scegliere la fiduciaria** verificando se è una fiduciaria della L. 1966/1939 o iscritta nella sezione separata dell'albo dell'art. 106 TUB, e quali regimi può applicare.
3. **Definire il mandato**: stabile, con o senza intestazione, con l'incarico di regolare tutti i flussi su conti della fiduciaria e con gli obblighi di comunicazione del cliente e di rendicontazione della fiduciaria (ris. 61/E/2011).
4. **Per i conti presso una banca estera**, inserire nel contratto con la banca la clausola che legittima la fiduciaria ai disinvestimenti per il pagamento delle imposte e in caso di misure cautelari o esecutive (ris. 23/E/2012).
5. **Optare per il risparmio amministrato o gestito**, se si vuole che le plusvalenze siano tassate dalla fiduciaria.
6. **Individuare i redditi che la fiduciaria non tassa a titolo definitivo**, da indicare in dichiarazione, e le attività che restano nel quadro RW (per esempio immobili esteri ai fini IVIE).
7. **Conservare la documentazione**: contratto di mandato, rendiconti annuali, certificazioni delle ritenute e delle imposte applicate, prospetti del bollo.
8. **Alla chiusura del rapporto o al trasferimento dei beni fuori dal rapporto**, indicare nel quadro RW le attività non più amministrate.

I rischi da valutare

- **Perdita dell'esonero.** Se una delle tre condizioni manca, per esempio perché il rapporto non è stabile, perché alcuni flussi non passano per la fiduciaria o perché la fiduciaria non applica le imposte, il quadro RW è dovuto e l'IVAFE torna applicabile.
- **Redditi non tassabili dalla fiduciaria.** Proventi da trust esteri e redditi senza ritenuta o imposta sostitutiva si dichiarano e non danno diritto all'esonero dal quadro RW (risposta n. 693/2021).
- **Regime dichiarativo.** Senza opzione per il risparmio amministrato o gestito, le plusvalenze vanno in dichiarazione e l'esonero dal quadro RW può non spettare.
- **Operazioni fuori dal rapporto.** Prelievi, trasferimenti a intermediari non residenti e operazioni dirette del cliente sono segnalati e, per le attività che escono dal rapporto, riportano l'obbligo del quadro RW.
- **Stati a fiscalità privilegiata, immobili e cripto-attività.** Sono i punti in cui la prassi non dà indicazioni specifiche: richiedono un'analisi del caso specifico.
- **Antiriciclaggio.** La fiduciaria identifica il fiduciante come titolare effettivo e applica gli obblighi del D.Lgs. 231/2007: il mandato non è uno strumento di riservatezza verso le autorità.
- **Nuova numerazione dal 2027.** Contratti, rendiconti e istruzioni andranno riletti con i riferimenti del Testo unico adempimenti e accertamento e del D.Lgs. 123/2025.

Fonti normative e di prassi

- Art. 4 D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (quadro RW ed esonero) – Normattiva
- Art. 1 D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (trasferimenti da e verso l'estero) – Normattiva
- D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (Testo unico adempimenti e accertamento) – Normattiva
- Art. 7 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (archivio dei rapporti finanziari) – Normattiva
- Art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (indagini finanziarie) – Normattiva
- Art. 11 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (comunicazioni all'anagrafe tributaria) – Normattiva
- Art. 19 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (IVAFE e IVIE) – Normattiva
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (imposta di bollo, Tariffa art. 13) – Normattiva
- D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 (Testo unico registro e altri tributi indiretti) – Normattiva

- Art. 6 D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 (risparmio amministrato) – Normattiva
- L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 491-500 (imposta sulle transazioni finanziarie) – Normattiva
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio) – Normattiva
- L. 23 novembre 1939, n. 1966 (società fiduciarie) – Normattiva
- Ministero delle imprese e del made in Italy – Società fiduciarie e di revisione (vigilanza)
- Art. 199 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) – Normattiva
- Risoluzione n. 61/E del 31 maggio 2011 – Agenzia delle Entrate
- Risoluzione n. 23/E dell'8 marzo 2012 – Agenzia delle Entrate
- Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012 (imposta di bollo) – Agenzia delle Entrate
- Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 (monitoraggio fiscale) – Agenzia delle Entrate
- Circolare n. 19/E del 27 giugno 2014 – Agenzia delle Entrate
- Risposta a interpello n. 693 dell'8 ottobre 2021 – Agenzia delle Entrate
- Risposta a interpello n. 578 del 25 novembre 2022 – Agenzia delle Entrate
- Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 (cripto-attività) – Agenzia delle Entrate
- Istruzioni al modello Redditi Persone fisiche 2026, quadro RW – Agenzia delle Entrate
- Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza 15 ottobre 2024, n. 8248 (registro dei titolari effettivi) – Giustizia amministrativa

Domande frequenti

Se affido il conto estero a una società fiduciaria non devo più compilare il quadro RW?

Sì, per le attività affidate, se ricorrono tre condizioni: rapporto stabile di amministrazione, flussi regolati dalla fiduciaria e applicazione effettiva delle ritenute o delle imposte sostitutive da parte della fiduciaria (art. 4, comma 3, D.L. 167/1990; circ. 38/E/2013 e 19/E/2014). Se la fiduciaria incassa proventi che non può tassare, l'esonero non spetta (risposta n. 693/2021).

Con la fiduciaria il conto estero diventa invisibile all'Amministrazione finanziaria?

No. La fiduciaria comunica il rapporto all'archivio dei rapporti finanziari dell'anagrafe tributaria, segnala i trasferimenti con l'estero di almeno 5.000 euro, indica nel modello 770 i redditi non tassati a titolo definitivo e la chiusura del rapporto, e il rapporto rientra nelle indagini finanziarie. La banca estera continua a trasmettere i dati del conto con lo scambio automatico di informazioni.

Con la fiduciaria si pagano meno imposte?

No. La fiduciaria applica e versa le stesse imposte al posto del cliente, come sostituto d'imposta. Al posto dell'IVAFE applica l'imposta di bollo, che per la persona fisica ha di regola le stesse misure: 2 per mille sui prodotti finanziari e 34,20 euro annui sui conti correnti (misura fissa).

Devo ancora compilare i quadri RM, RL e RT?

Solo per i redditi che la fiduciaria non tassa a titolo definitivo, per esempio quelli soggetti a sola ritenuta d'acconto o le plusvalenze senza opzione per il risparmio amministrato. È la lettura che si ricava dalla risoluzione n. 61/E/2011: i redditi tassati dalla fiduciaria a titolo definitivo non si dichiarano.

L'esonero vale anche per immobili esteri e cripto-attività?

Per gli immobili esteri, secondo una lettura prudente, no: l'IVIE si liquida comunque nel quadro RW. Per le cripto-attività amministrate da una fiduciaria e non detenute presso un intermediario italiano, la fiduciaria applica l'imposta di bollo (circ. 30/E/2023), ma sull'esonero dal quadro RW non c'è prassi specifica.

Che differenza c'è tra fiduciaria «statica» e fiduciaria iscritta all'albo dell'art. 106 TUB?

La fiduciaria della L. 1966/1939 è autorizzata e vigilata dal Ministero delle imprese e del made in Italy, amministra i beni secondo le istruzioni del cliente e può applicare il risparmio amministrato. La fiduciaria iscritta nella sezione separata dell'albo dell'art. 106 TUB (art. 199 TUF) è vigilata dalla Banca d'Italia per l'antiriciclaggio; il risparmio gestito richiede una fiduciaria iscritta nell'albo e autorizzata alla gestione.

Altre risposte sui temi della guida sono nella pagina Domande frequenti.

Domande frequenti correlate

Nel quadro RW si indica sempre la partecipazione nella società estera?

Il regime dei neo-residenti riguarda anche successioni, donazioni e monitoraggio fiscale?

Chi risiede in Italia ed è beneficiario di un trust estero come viene tassato?

Altre guide

Dividendi esteri e credito d'imposta

Trust: come funziona e come è tassato

Neo-residenti: flat tax art. 24-bis

Trasferire la residenza all'estero

Tutte le guide operative

Tutte le domande frequenti – risposte brevi su fiscalità internazionale e HNWI, trasferimento della residenza e passaggi generazionali, holding, trust e fondazioni, CTU

Contatti

Esiti e adempimenti dipendono dal contratto di mandato, dai rapporti affidati e dai redditi prodotti: per un'analisi del caso specifico è disponibile la pagina contatti.

Modulo di contatto

Norme citate nella numerazione vigente fino al 31/12/2026, con i riferimenti applicabili dal 2027. Contenuto informativo, che non sostituisce una consulenza sul caso specifico.